

 $\mathcal{M}$ 

Class.: 34.43.01/14.41.2/2019

M: 1 (Parere SABAP prot. 16707 del 23.10.2023)

Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica Direzione generale valutazioni ambientali Divisione V - Sistemi di valutazione ambientale va@pec.mite.gov.it

Ufficio di Gabinetto dell'On. Ministro della cultura udcm@pec.cultura.gov.it

Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico della DG ABAP

Servizio III - Tutela del patrimonio artistico, storico e architettonico della DG ABAP

Segretariato regionale del MIC per la Toscana sr-tos@pec.cultura.gov.it

> Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno sabap-pi@pec.cultura.gov.it

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale - Commissario Straordinario Darsena Europa commissario.darsenaeuropa@pec.portialtotirreno.it

> Regione Toscana Direzione ambiente ed energia Settore valutazione Impatto Ambientale regionetoscana@postacert.toscana.it

Oggetto: [ID: 8058] Porto di Livorno. Progetto Prima fase di attuazione Piattaforma Europa.

Proponente: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale.

Procedura: Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006.

Parere tecnico della Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio-Autorizzazione paesaggistica







VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137", pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante 'Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte del le pubbliche amministrazioni";

VISTO il DPCM n. 171 del 29 agosto 2014 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo";

VISTO l'art. 4, commi 3, del D.M. 27 novembre 2014, concernente "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo", registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624;

**VISTO** il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dall'allora Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale";

VISTO il Decreto del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016 recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208" registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, n. 583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l'11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016;

VISTA la Circolare n. 14 del 25 marzo 2016 del Segretario Generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, avente ad oggetto "Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208" – Entrata in vigore – Fase transitoria e continuità amministrativa:

VISTO il Decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità. (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), con il quale tra l'altro l'ex Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali";

VISTO il Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76 "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del







Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" (pubblicato in G.U. Serie Generale n.184 del 07-08-2019);

VISTO l'articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", pubblicato nella G.U., ser. gen., n. 16 del 21 gennaio 2020, e modificato dal modificato dal D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123;

VISTO il DM del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo";

VISTO l'articolo 1 del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, , convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102), recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare considerato che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha cambiato la propria denominazione prima in "Ministero della transizione ecologica" e recentemente con il D.L. 173/2022, in "Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica", e il Ministero per i beni per i beni e le attività culturali e per il turismo ha cambiato altresì la propria denominazione in "Ministero della Cultura";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 123, recante "Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

**VISTO** il D.P.C.M. 01 luglio 2022, con il quale è stato attribuito al Dott. Luigi La Rocca l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale Archeologia Belle arti e paesaggio, nonché visto il correlato contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 07 luglio 2022;

**CONSIDERATO** che la **Direzione generale Valutazioni Ambientali del Ministero della Transizione ecologica**, con nota prot. 45211 del 22.12.2022, ha comunicato a questa Amministrazione di aver acquisito al prot. n. 142809/MiTE del 16/11/2022, la nota del 15/11/2022, trasmessa dall'Autorità di Sistema Portuale del







Mar Tirreno Settentrionale, di istanza per l'avvio del procedimento in epigrafe;

**CONSIDERATO** che il **MiTE**, con la nota sopra menzionata, ha comunicato di aver verificato la completezza della documentazione inviata dal Proponente, nonché la procedibilità dell'istanza, precisando nel contempo l'avvenuta pubblicazione nel proprio sito web istituzionale della documentazione progettuale presentata:

**CONSIDERATO** che questa **Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio**, con nota prot. 45282 del 22.12.2022, ha chiesto alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno ed ai servizi II e III di questa DG di comunicare le proprie valutazioni di competenza sull'intervento in oggetto o l'eventuale carenza della documentazione pervenuta;

**CONSIDERATE** le note endoprocedimentali della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno prot. 2051 del 08.02.2023 e prot. 4322 del 17.03.2023 e le numerose interlocuzioni per le vie brevi intercorse tra questo Ufficio e la SABAP sopra indicata;

CONSIDERATO che la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, con nota prot. 3430 del 24.03.2023, ha ritenuto di dover richiedere documentazione progettuale integrativa al Proponente;

**CONSIDERATO** che la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno, con nota prot. 5225 del 30.03.2023, valutata tutta la documentazione relativa all'intervento in oggetto, pervenuta e pubblicata nel portale istituzionale del MASE, ha ritenuto dover richiedere documentazione integrativa al Proponente;

**CONSIDERATO** che questa **Direzione Generale**, con nota prot. 13380 del 12.04.2023 ha inviato al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (di seguito MASE) e per conoscenza al Proponente la seguente richiesta di integrazioni alla documentazione progettuale: "(...),

- Verifica dell'Interesse culturale ex art. 12 del D.Lgs 42/2004 della Diga della Meloria di cui è prevista la demolizione per una sua parte;
- documentazione attestante l'eventuale assenza di vincolo paesaggistico dell'area portuale in forza delle esclusioni di cui all'art. 142, comma 2, del D.lgs. 42/2004 ed alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale n.6/2023. In assenza di tale documentazione il vincolo paesaggistico di detta area è da considerarsi confermato.
  - Nel caso non sia esclusa la presenza del vincolo paesaggistico, ai fini dell'acquisizione della necessaria autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004, dovranno essere prodotte le seguenti integrazioni, ai sensi del DPCM 12/12/2005:
- elaborati grafici di dettaglio, con indicate le quote dello sviluppo planimetrico;
- oltre ai fotoinserimenti di carattere generale, riportati nella relazione paesaggistica, dovranno essere effettuate simulazioni significative in relazione alla percezione dei moli sopraflutto in rapporto alle aree portuali e alle emergenze architettoniche (Torre del Marzocco);
- nella relazione paesaggistica dovrà essere integrata l'analisi delle opere in relazione agli obiettivi, direttive e prescrizioni della scheda sistemi costieri per il Comune di Livorno, esplicitando le motivazioni delle scelte progettuali in coerenza con gli obiettivi di valorizzazione/riqualificazione paesaggistica".





# Ministero della cultura

### DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO SERVIZIO V

**CONSIDERATO** che **l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale**, con nota prot. 97 del 24.07.2023, acquisita agli atti al prot. 25598 del 24.07.2023, ha presentato la documentazione integrativa richiesta da questa Direzione Generale e dalla Commissione Tecnica VIA;

**CONSIDERATO** che la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno, con nota prot. 16707 del 23.10.2023, valutata tutta la documentazione relativa all'intervento in oggetto, pervenuta e pubblicata nel portale istituzionale del MASE, ha inviato il proprio dettagliato contributo istruttorio endoprocedimentale che di seguito si riporta:

"Il progetto di attuazione della Piattaforma Europa, che si sviluppa all'interno del porto di Livorno, prevede nella prima fase la realizzazione di opere marittime di difesa e di dragaggi, volti a realizzare un ampliamento del porto operativo attuale. Nello specifico le opere previste consistono nella realizzazione della nuova imboccatura Nord, costituita da un canale di accesso, dragato a quota -17 m l. m.m., contenuto tra due dighe a difesa del canale della darsena ("Diga foranea Nord" e "Nuova Diga della Meloria") e il nuovo bacino portuale con il canale navigabile, previa attività di dragaggio a quota -17,00/-16.00 m. l.m.m., con cui si accederà a un bacino portuale prospiciente le vasche di colmata, denominato Darsena Europa, protetto da due dighe. Sono inoltre previsti la demolizione della diga della Meloria e il potenziamento dell'attuale accesso del Porto di Livorno (imboccatura Sud) con la realizzazione di un bacino di evoluzione con cerchio di diametro 500 m e dragato a quota – 13 m l.m.m., in corrispondenza sia dell'ingresso nel bacino Santo Stefano sia dello specchio acqueo prospiciente la diga Sud.

Nella documentazione di progetto, specificatamente nella relazione illustrativa (elaborato 1233\_PD-A-003\_5) è possibile distinguere l'area destinata agli interventi di dragaggio finalizzati alla preparazione del nuovo piano d'imposta delle nuove opere e la perimetrazione della nuova piattaforma che si sviluppa sul mare, assumendo la forma delimitata dalle nuove opere marittime di difesa (Diga Nord), comportando di fatto un considerevole accrescimento del paesaggio portuale mercantile. Le opere marittime, identificate nella documentazione di progetto dalla sigla WBS, visibili nel paragrafo 9.3.1 e seguenti della relazione illustrativa, sono realizzate, in riferimento ai moli sopraflutto, con massi artificiali tipo acropode, in alternanza a tratti di scogliera in massi naturali, con quota di coronamento pari a massimo 5 m s.m.m., come visibile nelle sezioni riportate. Le vasche di colmata (Elaborato 1233\_PD-E-004\_4), di due differenti tipologie, WBS 9a e WBS 9b, accoglieranno il materiale derivante dai dragaggi del canale e dei bacini interni, andando a definire l'area della piattaforma che si estende per una lunghezza di circa 1400 mt.

In merito alla documentazione di progetto, si specifica che la Diga della Meloria è stata sottoposta a verifica dell'interesse culturale, con l'avvio d'ufficio del procedimento amministrativo, ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. 42/2004, con ns. prot. 6185 del 17/04/2023 con cui è stata effettuata la dichiarazione di non interesse, confermata nel provvedimento di tutela espresso dalla Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale costituita presso il Segretariato MiC della Toscana, in data 20/04/2023.

Ai sensi del Piano paesaggistico regionale, l'area oggetto di intervento ricade nella Scheda Ambito di Paesaggio 08, piana Livorno-Pisa-Pontedera, nella quale si evidenzia che negli anni '20-'30 del XX secolo, nella città di Livorno, si registrano significativi ampliamenti dell'area portuaria, finalizzati al miglioramento delle condizioni di vita della popolazione urbana. Al punto 6.1, Obiettivi di qualità e direttive, l'obiettivo 2 riporta le seguenti direttive correlate, finalizzate alla tutela dei caratteri paesaggistici e alla salvaguardia dell'identità storica della città di Livorno:

2.5 - salvaguardare la riconoscibilità, l'integrità storica e visuale di Livorno, valorizzare le relazioni storicamente consolidate tra la città e il mare, attraverso la riqualificazione degli ingressi, dei waterfront







# Ministero della cultura

# DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO SERVIZIO V

urbani e delle aree di interfaccia fra la città e l'area portuale-industriale-commerciale, nonché le relazioni con il sistema insediativo delle colline livornesi, anche operando una riqualificazione dei tessuti della dispersione insediativa recente;

- 2.6 salvaguardare il patrimonio insediativo costiero di valore storico-identitario, nonché le relazioni figurative tra insediamenti costieri, emergenze architettoniche, naturalistiche e il mare. In particolare la tutela è da rivolgersi:
- all'impianto urbanistico litoraneo ottocentesco di Marina di Pisa, articolato su una rigida maglia ortogonale compresa tra il mare e la pineta litoranea, e al relativo tessuto edilizio costituito da villini;
- alle strutture di pregio storico-architettonico, riconducibili al periodo razionalista (colonie pubbliche, strutture socio- sanitarie di Calambrone);
- al complesso delle fortificazioni costiere, delle torri di avvistamento e castelli, storicamente legati al mare, e alle relative discese a mare, che caratterizzano il litorale roccioso tra Antignano e Castiglioncello.

Per quanto attiene alle valutazioni di ambito paesaggistico/monumentale, attinenti alla procedura di VIA in oggetto, questa Soprintendenza evidenzia che, nonostante la realizzazione della Piattaforma Europa comporti un notevole accrescimento del porto operativo in relazione al contesto paesaggistico, tuttavia si ritiene che, come si evince dalle valutazioni sull'impatto visivo e paesaggistico, riportate nel paragrafo 6.6. della relazione paesaggistica (elaborato 1233 PD-A-007 2), l'opera non comporterà una significativa percezione della stessa nelle visuali verso il mare aperto, come si evince dallo studio sui coni visivi effettuato dai punti di vista più significativi della costa, anche in relazione alle aree vincolate ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004. Specificatamente nella relazione si riporta l'analisi della variazione degli impatti visivi da due punti individuati lungo la battigia, in località Calambrone, che distano da un minimo di 1730 m ad un massimo di 4100 m dalle opere oggetto di VIA, mettendo in evidenza come si registrano trascurabili modifiche nella percezione del mare e del relativo orizzonte, rispetto a quanto avviene attualmente. Nella relazione paesaggistica vengono inoltre riportate anche viste fotografiche della percezione del porto dalle aree di maggiore fruibilità nella città di Livorno, tra cui la Terrazza Mascagni e lo Scoglio della Regina, dalle quali risulta chiaramente che le opere in progetto non risultano visibili, in quanto nascoste dalle esistenti opere foranee. Nell'analisi della "valutazione degli impatti sulla componente paesaggio", nella relazione paesaggistica (elaborato 1233 PD-A-007 2, pag. 53), vengono riportati alcuni fotoinserimenti delle opere proposte al fine di rappresentare la dimensione spaziale dell'opera in progetto, dalla cui valutazione questo Ufficio ritiene che, nonostante il significativo ampliamento nello specchio acqueo, la percezione dalla linea di confine dell'attuale porto operativo possa essere ricondotta ad un allungamento delle dighe sulla linea dell'orizzonte. In conclusione si ritiene che dall'analisi del patrimonio culturale in porto, riportato nella Tavola 041-042 (allegata alla VAS del nuovo PRP di Livorno), redatto su indicazioni della Soprintendenza, emerge che il patrimonio culturale dell'intera area, valutato congiuntamente rispetto all'unitarietà dell'intero patrimonio cittadino, mantenga le stese relazioni figurative e dimensionali, con gli insediamenti a cui sono connessi, non alterando significativamente la percezione del contesto paesaggistico

Per quanto attiene alle valutazioni di ambito archeologico si fa presente che a seguito della trasmissione della relazione archeologica finale, ricevuta in data 02/12/2022 con ns. prot. 17999 è stato espresso da questa Soprintendenza, in data 13/02/2022, con ns. nota prot. 18519, che si allega alla presente nota per pronto riferimento (Allegato 1), il seguente endoparere di competenza:







"Esaminata la relazione definitiva di verifica preventiva di interesse archeologico, trasmessa da codesto Ente in data 2.12.2022 (ns prot. 17999), si approva detta relazione in quanto si ritengono concluse le indagini di archeologia preventiva prescritte da questa Soprintendenza con nota prot. 11828 del 28.10.2020, e le ulteriori indagini di archeologia preventiva di cui al piano consegnato presso questa Soprintendenza il 19.07.2021 (prot. AdSP-MTS 33384; ns prot. 10837) e approvato con prot. n. 11199 del 26/07/2021. Nonostante i risultati negativi di dette indagini, come anche dell'esame dei carotaggi eseguiti in precedenza, tuttavia, non potendo escludere la presenza di reperti al di sotto del livello di sabbia, si conferma la prescrizione del controllo archeologico in corso d'opera dei lavori di dragaggio."

A seguito delle considerazioni su indicate questa Soprintendenza, per quanto di competenza ed in relazione all'intervento in oggetto, esprime parere favorevole alla seguente condizione:

- assistenza archeologica in corso d'opera.

In relazione alla documentazione pubblicata nel sito istituzionale del MASE, comprensiva delle integrazioni richieste dalla Direzione Generale ABAP e dalla Commissione Tecnica VIA, questa Soprintendenza ritiene che gli elaborati siano sviluppati ad un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica.

Per quanto riguarda l'inquadramento vincolistico, si prende atto che nell'elaborato integrativo C015(13), viene affermata la non sussistenza del vincolo in forza delle esclusioni di cui all'art. 142, comma 2, del D.lgs. 42/2004. Premesso che ai sensi del "Disciplinare Attuativo di quanto previsto all'art. 3 dell'Accordo di Copianificazione tra Il Ministero della Cultura e la Regione Toscana" sottoscritto da questo Ministero e dalla Regione Toscana per la revisione, integrazione e aggiornamento congiunto del PIT-PPR, la ricognizione, verifica ed eventuale validazione delle proposte ai sensi dell'art.142, co.2 del Codice, nonché secondo le disposizioni indicate nella circolare della Direzione Generale per il paesaggio del Ministero n. 12 del 23/06/2011, pervenute dagli Enti territoriali è affidata al comitato tecnico paritetico.

Pertanto visti gli elaborati del PRG in vigore al 6 settembre del 1985 (approvato dalla GRT con Deliberazione n. 4457 del 14.05.1980), visionabili dal sito del Comune di Livorno al percorso Urbanistica e Territorio/Urbanistica/Strumenti di Pianificazione Storici, specificatamente nella tavola A e relativa legenda, nel richiamare quanto sopra indicato in merito allo sviluppo della documentazione progettuale e dunque alla possibilità che il parere di via possa ricomprendere anche l'eventuale autorizzazione paesaggistica, si rimanda agli organi di competenza la verifica dell'esatta corrispondenza tra il disposto tassativo dell'art. 142, comma 2 del D.Lgs. 42/2004 e la zonizzazione dello stesso PRG.";

**CONSIDERATO** che il **Servizio II -** *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* di questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, con nota prot. n. 35544 del 26/10/2023, ha condiviso il parere favorevole espresso dalla competente Soprintendenza (prot. 16707 del 23.10.2023) precisando "nel rispetto della prescrizione di assistenza archeologica in corso d'opera, con specifico riferimento ai lavori di dragaggio, non potendo comunque escludere la presenza di reperti archeologici. Si fa presente che eventuali rinvenimenti potranno prevedere ulteriori prescrizioni e specifiche soluzioni tecniche e/o modifiche progettuali a tutela del patrimonio archeologico interferito";

**CONSIDERATO** che il **Servizio III - Tutela del patrimonio artistico, storico e architettonico** di questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, esaminata la documentazione pubblicata sul sito del MASE, con nota prot. n. 37128 del 10/11/2023, ha comunicato di non ravvisare aspetti di specifica competenza;







# questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio esprime parere favorevole

ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 152/2006, riguardante il Progetto "Prima fase di attuazione Piattaforma Europa", da realizzarsi nel Porto di Livorno, nell'assoluto rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. dovrà essere assicurata l'assistenza archeologica in corso d'opera, con specifico riferimento ai lavori di dragaggio. Eventuali rinvenimenti potranno prevedere ulteriori prescrizioni e specifiche soluzioni tecniche e/o modifiche progettuali a tutela del patrimonio archeologico interferito.

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: corso d'opera

Verifica di ottemperanza: Soprintendenza competente

2. in relazione alla modifica dello skyline e della qualità dei waterfront, essendo l'opera di grande impegno territoriale, nelle successive fasi progettuali, con particolare riferimento all'area di colmata nord, dovranno essere descritte tutte le caratteristiche degli eventuali ulteriori interventi (ad esempio deposito di container), in termini di dimensioni, materiali, colori, finiture e modalità di messa in opera, comparandole con le caratteristiche paesaggistiche del contesto e dell'ambito, con i caratteri storici e paesaggistici del sistema costiero, in modo da poterne verificare e assicurare la compatibilità con le disposizioni del PIT.

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ante operam

Verifica di ottemperanza: Soprintendenza competente

-----

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi del combinato disposto dell'art. 146 del D.lgs 42/2004 e dell'art. 25 comma 2-quinques del D.Lgs. 152/2006, la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio:

**PRESO ATTO** che, per quanto riguarda l'inquadramento vincolistico, nell'elaborato integrativo C015(13), il proponente dichiara la non sussistenza del vincolo art. 142, co. 1 lett. a) del D. Lgs. 42/2004, in forza delle esclusioni di cui all'art. 142, co. 2, del medesimo decreto;

VISTO il parere con cui la **Soprintendenza ABAP per le province di Pisa e Livorno**, prot. 16707 del 23.10.2023, allegato e parte integrante del presente parere tecnico, dichiara che gli elaborati progettuali presentati dal richiedente sono sviluppati ad un livello adeguato che consente la compiuta redazione della relazione paesaggistica;

VISTA la nota prot. n. 18683 del 20/12/2021 con cui la **Soprintendenza ABAP per le province di Pisa e Livorno**, nell'ambito del procedimento di conformazione del Piano Operativo del Comune di Livorno ai sensi dell'art. 21 della Disciplina del PIT con valenza paesaggistica, ha evidenziato:

"(...) Nei procedimenti in corso, ai quali si fa riferimento nella documentazione inviata, si è rilevato più volte una situazione di incertezza in riferimento alle esclusioni alle aree tutelate per legge, come ad esempio nella procedura relativa alla "Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art.23, comma 3 della







Disciplina del PIT, con valenza di Piano Paesaggistico, per l'esame del "Piano Attuativo UTOE 5C1. Stazione marittima. Area di interfaccia porto-città", in cui questa Soprintendenza ha richiesto chiarimenti inerenti il quadro vincolistico dell'area, con ns. prot. 11398 del 28/07/2021, ai quali non è seguita, ad oggi, nessuna risposta. Pertanto si sottolinea la necessità, non più rimandabile di verificare all'interno di questo procedimento di conformazione, le esclusioni apportate sulla base dell'art. 142, comma 2 del D. Lgs. 42/2004, in quanto tale verifica non risulta agli atti di questo Ufficio, in sede di istruttoria del Piano Strutturale. (...)".

**NELLE MORE** della verifica dell'esatta corrispondenza tra il disposto tassativo dell'art. 142, co. 2 del D. Lgs. 42/2004 e la zonizzazione del PRG del Comune di Livorno in vigore al 6 settembre del 1985 (approvato dalla GRT con Deliberazione n. 4457 del 14.05.1980), da parte degli organi competenti

#### autorizza

ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento come sopra descritto, per le motivazioni sopra riportate e alle sopra elencate condizioni nn. 1 e 2, del parere tecnico istruttorio.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.

I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.

Si precisa che la presente autorizzazione è rilasciata dal Direttore generale ABAP, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, verifiche che spettano ai Comuni interferiti, ai quali spetta anche la vigilanza sull'esecuzione delle opere medesime.

Il responsabile del procedimento U.O.T.T. n. 4 - Arch. Marina Gentili (marina.gentilii@cultura.gov.it)

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO V Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA

IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Luigi LA ROCCA)

